

Prot. n. 265/C/2017

Preg.mi Sigg.  
Titolari e/o Legali Rappresentanti  
delle Imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 8 Novembre 2017

Oggetto: **“Split Payment” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate-C.M.27/E/2017.**

*L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina Iva della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) applicabile dal 1° luglio 2017.*

Con la **C.M. n.27/E del 7 novembre 2017** l’Amministrazione finanziaria fa il punto sulle novità apportate al citato meccanismo dal DL 50/2017 (cd. “*Manovra correttiva 2017*”), convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.96.

In merito, si ricorda, che, a seguito dell’autorizzazione delle autorità comunitarie, il termine ultimo d’applicazione dello “**split payment**” è stato **prorogato sino al 2020**, quindi per un ulteriore triennio rispetto al termine originariamente fissato, dalla stessa Unione europea, fino al 31 dicembre 2017.

Per le fatture **emesse dal 1° luglio 2017**, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, viene, altresì, ampliato l’ambito dei soggetti cessionari/committenti nei confronti dei quali si applica il meccanismo dello “*split payment*”, che d’obbligo riguarda ora:

- le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.

Il meccanismo è stato quindi esteso alle prestazioni di servizi rese dai professionisti eseguite nei confronti dei soggetti sopra elencati, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La Circolare allegata, tuttavia, illustra esclusivamente detta disciplina, che si pone in perfetta continuità con la versione previgente della norma, mentre, non si tiene altresì conto delle novità introdotte dal più recente D.L. 148/2017 (in particolare, l’art.3), che riformula nuovamente il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, **a decorrere**

**dal 1° gennaio 2018**, l'applicazione della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment"), anche ad altri soggetti pubblici, ovverosia a:

1. gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
2. le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

Con Decreto del Ministro dell'economia e finanze, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 148/2017 (ovvero entro il 29 novembre 2017), verranno stabilite anche le modalità attuative delle nuove disposizioni.

Nel rinviare ad un successivo approfondimento, tra le precisazioni fornite dalla C.M. 27/E/2017 si segnalano le seguenti:

- in ordine alla corretta individuazione delle PP.AA. coinvolte, occorre far riferimento alle amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria (art. 1, co. 209- 214, legge 244/2007). In particolare, si rinvia all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", che, pur essendo inclusi nell'anzidetto elenco, non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica;

- per quanto riguarda la corretta individuazione delle società controllate e di quelle quotate in borsa, si precisa che rilevano gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tali elenchi hanno valore costitutivo e, a seguito della loro pubblicazione definitiva, non ha più rilevanza giuridica l'eventuale rilascio dell'attestazione (eventualmente richiesta dal fornitore/prestatore al cedente/committente) di riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello "split payment";

- tra le operazioni escluse dall'applicazione dello "split payment", viene precisato che, per evidenti esigenze di semplificazione, sono escluse le operazioni permutative di cui all'art.11 del DPR 633/1972. In tali ipotesi, nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni di beni debbano essere valorizzate separatamente ai fini della disciplina IVA, l'Agenzia giustifica il proprio orientamento, affermando che "... l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe obbligatoriamente un'attribuzione di denaro, sia pure a titolo di IVA, attribuzione non connaturale al negozio permutativo, salvo le ipotesi di conguaglio, che in base alle disposizioni di diritto comune, ha per ordinario oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro."

Tale precisazione assume particolare rilevanza per le imprese del settore che frequentemente pongono in essere operazioni di natura permutativa (ad esempio nei rapporti con gli Enti locali, nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale). Con tale esclusione, infatti, viene quindi superato l'ostacolo principale al ricorso a tale tipo di operazioni, che obbligava l'Ente locale acquirente/committente al versamento dell'IVA

esposta in fattura direttamente all'Erario, pur assolvendo al proprio obbligo di pagamento mediante corrispondente cessione di immobili;

relativamente alle modalità di versamento dell'IVA all'Erario da parte delle PP.AA. e delle società, si chiarisce che queste, pur potendo continuare ad utilizzare le precedenti modalità, potranno effettuare il versamento diretto all'Erario dell'imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. In ogni caso, in sede di prima applicazione, le pubbliche amministrazioni potranno accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017;

In tema di profili sanzionatori, infine, l'Agenzia ricorda che:

- la mancata indicazione in fattura dell'indicazione della "scissione dei pagamenti" o "split payment" comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, co.1, D.Lgs. 471/1997 (da euro 1.000 a euro 8.000);

- l'omesso o ritardato adempimento del versamento all'Erario (per conto del fornitore) da parte delle PP.AA. e società è sanzionato ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 471/1997 (30% di ogni importo non versato).

In ogni caso, in considerazione dell'incertezza in materia in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della circolare dell'Agenzia delle entrate, sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.

Cordialità

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)